



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 2 agosto 2021 n.144

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto l'articolo 78 della Legge 2 agosto 2019 n.120;
Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.11 adottata nella seduta del 26 luglio 2021;
Visto l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2,
della Legge Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:*

**CERTIFICATI E LICENZE PER L'UTILIZZO DI APPARATI RADIOELETTRICI
PER COMUNICAZIONI IN AMBITO DI SERVIZI MARITTIMI E MODIFICHE
ALLA LEGGE 2 AGOSTO 2019 N. 120 E SUCCESSIVE MODIFICHE - RIFORMA
IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA**

TITOLO I

**CERTIFICATI E LICENZE PER L'UTILIZZO DI APPARATI RADIOELETTRICI PER COMUNICAZIONI IN
AMBITO DI SERVIZI MARITTIMI**

Art.1

(Competenze e attribuzioni)

1. A mente dell'articolo 3 della Legge 2 agosto 2019 n. 120 (Attribuzioni e funzioni dell'Autorità) l'Autorità per la Navigazione Marittima (in breve Autorità) è l'organo autorizzato e competente in materia di rilascio di certificati inerenti la navigazione marittima. A bordo delle imbarcazioni deve essere presente, quale dotazione di sicurezza, il dispositivo radio VHF-MF/HF di tipo omologato che deve essere registrato mediante la richiesta di apposita Licenza di esercizio. L'utilizzo della radio di bordo deve essere effettuato in via esclusiva dai possessori del Certificato limitato di radiotelefonista per navi che li abilita all'uso della radio e ne garantisce il livello di competenza adeguato.

Art. 2

(Certificato limitato di radiotelefonista per navi)

1. Il Certificato limitato di radiotelefonista per navi è la patente per l'uso dell'impianto radiotelefonico a bordo di navi o natanti di stazza lorda fino alle 150 tonnellate ed aventi stazioni di potenza non superiori a 60 watt. Il certificato è legato alla persona fisica richiedente, non è soggetto a rinnovo e non ha scadenza.

2. La domanda per il rilascio deve essere presentata, da parte di cittadini sammarinesi o residenti, all'Autorità per l'Aviazione Civile e la Navigazione Marittima compilando l'apposito modulo, disponibile in via cartacea o in formato elettronico sul sito dell'Autorità, che contiene i dati anagrafici del richiedente, la dichiarazione di possedere le conoscenze pratiche e generali e le attitudini richieste dal regolamento internazionale delle radiocomunicazioni e di essere consapevole che il certificato richiesto abilita alle comunicazioni in fonìa tra i natanti e la terraferma ed infine la dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi e per gli effetti della Legge 5 ottobre 2011 n.159.
3. Il richiedente dovrà inoltre fornire due copie identiche di fotografia in formato tessera, copia del pagamento di euro 30 e copia di un documento d'identità in corso di validità.
4. Il Certificato avrà la firma del Direttore Generale dell'Autorità per l'Aviazione Civile e la Navigazione Marittima.

Art. 3

(La licenza di esercizio)

1. La licenza di esercizio attesta la conformità dell'apparecchiatura e la legittimità del suo utilizzo a bordo dell'imbarcazione.
2. La domanda per il rilascio deve essere presentata all'Autorità per l'Aviazione Civile e la Navigazione Marittima compilando l'apposito modulo, disponibile in via cartacea o in formato elettronico sul sito dell'Autorità, che contiene i dati anagrafici del richiedente, i dati dell'imbarcazione, il nominativo internazionale, l'eventuale codice MMSI ed i dati tecnici della radio dell'apparato radioelettrico e la dichiarazione di essere a conoscenza che l'apparato deve essere impiegato solo ai fini di sicurezza, utilizzando il canale 16 (quando si tratti di VHF) oppure della frequenza 2182 KHz (quando si tratti di RTF), con l'esclusione tassativa di effettuare traffico di corrispondenza pubblica e che a bordo dell'imbarcazione l'uso della stazione viene affidata solo a persone in possesso del certificato limitato di radiotelefonista per navi.
3. La licenza è obbligatoriamente da conservare a bordo dell'imbarcazione e resterà valida fino al momento della dismissione dal Registro Marittimo Sammarinese, previ rinnovi periodici, o in caso di sostituzione, ovvero variazione dell'intestatario della licenza e/o variazioni o aggiunta di apparati radio a bordo.
4. La licenza avrà la firma del Direttore Generale dell'Autorità per l'Aviazione Civile e la Navigazione Marittima o del Direttore del Dipartimento Telecomunicazioni della Repubblica di San Marino.
5. L'armatore, o colui che viene incaricato dalla stesso tramite delega scritta, dovrà presentare la richiesta della licenza, compilando il relativo modulo di richiesta, ai fini della registrazione dell'unità nel registro.

Art. 4

(Codici Marittime Mobile Service Identity - MMSI)

1. L'Autorità è autorizzata altresì al rilascio dei codici MMSI (Marittime Mobile Service Identity), oltre agli indicativi di stazione internazionali per le "ship stations"(T7AA-T7ZZ e T7AA2-T7ZZ9).
2. L'Autorità per la Navigazione Marittima, per quanto concerne le pubblicazioni nell'elenco delle stazioni navali e assegnazioni di identità dei servizi mobili marittimi e nel sistema MARS (Maritime mobile Access and Retrieval System), è tenuta ad operare in maniera autonoma. Pertanto la stessa dovrà notificare, alla UIT (Unione Internazionale delle Telecomunicazioni), tutti i dati richiesti per la notifica delle stazioni navali.

TITOLO II
MODIFICHE ALLA LEGGE 2 AGOSTO 2019 N.120 E SUCCESSIVE MODIFICHE - RIFORMA IN
MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA

Art. 5

(Modifica all'articolo 1, comma 1, numeri 2) e 3) della Legge 2 agosto 2019 n.120 e successive modifiche)

1. Le definizioni di cui all'articolo 1, comma 1, numeri 2) e 3) della Legge 2 Agosto 2019 n.120 e successive modifiche , sono così modificati:

“2) “Imbarcazione da Diporto”: unità avente lunghezza dello scafo superiore a 10 metri ed inferiore a 24 metri, dove per lunghezza si intende quella cosiddetta “load line length”. Queste unità sono soggette alle norme di sicurezza dettate dal codice “Small Yacht Safety Code”;

3) “Nave da Diporto”: unità avente lunghezza dello scafo pari a 24 metri e oltre, dove per lunghezza si intende quella cosiddetta “load line length”. Queste unità sono soggette alle norme di sicurezza dettate dal codice “Large Yacht Safety Code”;

Art.6

(Modifica al comma 1, lettera a), numeri 1) e 2) dell'articolo 25 della Legge n.120/2019 e successive modifiche)

1. Il comma 1, lettera a), numeri 1) e 2) dell'articolo 25 della Legge n.120/2019 e successive modifiche è così modificato:

“a) copia semplice del titolo di proprietà rappresentato da:

1) Atto pubblico;

2) Scrittura privata autenticata.”.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 2 agosto 2021/1720 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Gian Carlo Venturini – Marco Nicolini

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Elena Tonnini